



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

reso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000

EMENDAMENTO DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

EM. ID 358 su PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO SU INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI PCIC 2024/32279

Proponente Il Consigliere Viale Silvio

Da emendare aggiungere nel testo a pagina 1 da riga 16

Si esprime parere negativo sulla regolarità tecnica con la motivazione di seguito riportata:

La legge 130/2001 recante "*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*" nel consentire in via generale la possibilità di dispersione delle ceneri dei defunti in natura, stabilisce il principio per cui tale pratica funebre debba avvenire in aree a ciò appositamente destinate. Tale principio è ribadito anche dalla normativa regionale in materia (legge regionale n. 20/2007) e trova immediato riscontro, per la Città di Torino, nel vigente testo dell'art. 40 comma 11 del Regolamento comunale per il servizio mortuario e dei cimiteri n. 264 il quale stabilisce che "*La dispersione delle ceneri in natura in aree pubbliche è disciplinata con apposito provvedimento che le individui in modo specifico*".

La preventiva individuazione delle aree di dispersione, siano esse all'interno dei cimiteri o in altre zone o porzioni del territorio comunale, è rimessa alla disciplina del Comune e risponde alla finalità da un lato di garantire il rispetto del divieto di dispersione nei centri abitati, sancito dalla medesima legge 130/2001, dall'altro di consentire - anche di concerto con altri enti e autorità preposte alla tutela della salute, della sicurezza pubblica e della salubrità ambientale - un'approfondita e ponderata valutazione circa l'appropriatezza dell'area prescelta, con riferimento sia alla sicurezza nell'accesso all'area e nello svolgimento del rito, sia alla compatibilità con gli altri utilizzi dello spazio individuato e di quelli limitrofi, sia in termini di significatività e adeguatezza simbolica, sia infine per consentire di apprestare gli opportuni presidi per evitare profanazioni o altri atti irrispettosi.

Quanto sopra esposto non fa eccezione per la dispersione nei fiumi. L'emendamento proposto, volto a consentire la dispersione delle ceneri nei fiumi che attraversano il territorio cittadino nelle more dell'adozione del provvedimento di mappatura e individuazione delle aree previsto dal citato art. 40 comma 11 del Regolamento n. 264, unicamente sulla base, oltre che della prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, di un parere rilasciato dal competente ufficio comunale sul punto spondale o sul ponte individuato per effettuare il rito, non risulta conforme con le previsioni normative di cui sopra.

Nella sostanza, in forza della proposta emendata, l'amministrazione comunale si troverebbe a dover istruire ogni singola istanza di dispersione delle ceneri nei fiumi cittadini presentata dagli aventi titolo del defunto, valutando, attraverso il rilascio di un parere tecnico del servizio competente, l'idoneità dell'area fluviale proposta in assenza di un provvedimento generale che a priori individui le aree specificamente destinate a tale rito funebre nel rispetto dei vincoli normativi e previa valutazione e verifica dei criteri di opportunità e compatibilità sopra delineati.

Prescindendo dalle considerazioni sull'efficienza e la sostenibilità di tale iter procedurale, la proposta in oggetto avrebbe l'effetto di attribuire impropriamente agli uffici la competenza ad individuare le aree di dispersione delle ceneri lungo i fiumi cittadini, competenza che al contrario, per quanto sopra esposto, è da ritenersi di spettanza della Giunta comunale.

Per i motivi suesposti si ritiene pertanto di rilasciare parere non favorevole sull'emendamento n. id. 358 alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale 2024/32279.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

05/03/2026

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Andrea Carlo Antonio Pino Chiezzi